

Successiva rinuncia seguita da nuova domanda di insinuazione – Cass. n. 4632/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Stato passivo - Decreto di esecutorietà non contestato - Giudicato endofallimentare - Successiva rinuncia seguita da nuova domanda di insinuazione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4632 del 14/02/2023 (Rv. 666992 - 01)

Corte

Cassazione

4632

2023